ALLEGATO A

Criteri per l'erogazione, ai sensi dell'art. 14 comma 1 della Legge regionale n. 6 del 24 aprile 2023 (Vigente dal 24/04/2023), del contributo a fondo perduto a favore delle Aziende e Società termali, che gestiscono impianti termali e idropinici e sono concessionari ai sensi della Legge regionale n. 25 del 12 luglio 1994

I contributi sono concessi con due misure per un importo complessivo pari a euro 800.000,00

1 PRIMO AMBITO DI INTERVENTO

La presente misura, di importo pari a euro 700.000,00, è a favore delle Aziende e Società termali, che gestiscono impianti termali e idropinici e sono concessionarie ai sensi della Legge regionale n. 25 del 12 luglio 1994, al fine di promuovere la riapertura e il sostegno al ripristino dei flussi turistici come previsto dall'art. 14 comma 1 della Legge regionale n. 6 del 24 aprile 2023

1.1 Beneficiari

Sono beneficiari della presente misura i soggetti che posseggono i seguenti requisiti:

- sono gestori di impianti termali e idropinici e titolari di concessione ai sensi della Legge regionale n. 25 del 12 luglio 1994 con sede operativa nel territorio della Regione Piemonte;
- sono iscritti alla Camera di Commercio Industria e Artigianato, come imprese di dimensione micro, piccola, media e grande;
- sono imprese attive alla data di pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, del provvedimento di approvazione della presente misura e che si impegnano a garantire l'apertura nel 2023 dei reparti di cure termali per almeno cinque mesi, anche non continuativi (almeno due mesi nei casi degli impianti situati oltre i 1.000 metri s.l.m.);
- non sono in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali, non hanno in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;
- non sono stati destinatari di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi fino ad ora ottenuti, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- sono in regola con il pagamento dei canoni di concessione di cui alla Legge regionale n. 25 del 12 luglio 1994.

Ciascun soggetto può presentare una sola istanza di contributo riferita alla presente misura.

1.2 Tipologia dell'aiuto

Il contributo è concesso nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*".

L'aiuto è cumulabile con altre agevolazioni regionali e statali nel rispetto della normativa degli aiuti di Stato.

1.3 Criterio di ripartizione dei contributi

L'importo del contributo sarà calcolato, fermo restando il limite massimo d'aiuto erogabile in regime di *de minimis*, ripartendo l'importo massimo di euro 700.000,00 tra le istanze di contributi ritenute ammissibili secondo i suddetti requisiti, proporzionalmente al fatturato effettuato per le prestazioni in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale nell'annualità pre-pandemia (1/01/2019 - 31/12/2019) o all'ultimo anno di attività, se antecedente al 2019.

In caso di imprese aperte nell'ultimo anno di attività del periodo pre-pandemico o con sede operativa ubicata oltre i 1.000 metri slm, la quota di contributo verrà calcolata in proporzione ai mesi di effettiva apertura.

1.4 Procedura per la presentazione della domanda

Le modalità per la presentazione delle istanze di contributo e per la rendicontazione dello stesso saranno disciplinate con apposita determina dirigenziale

1.5 Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le seguenti spese sostenute dal 01.01.2023 al 31.12.2023:

- costi fissi e costi del personale dedicato (dipendente) per la gestione degli impianti termali e idropinici oggetto del presente bando;
- costi di manutenzione sostenuti per la gestione degli impianti termali e idropinici oggetto del presente bando;
- altri costi di gestione degli impianti termali e idropinici oggetto del presente bando;
- I.V.A. se costituisce un costo d'esercizio. Se l'imposta non costituisce un costo d'esercizio e viene recuperata, sarà esclusa dal conteggio per la determinazione del contributo;

1.6 Rendicontazione e liquidazione del contributo:

I soggetti beneficiari, al fine di ricevere l'erogazione del contributo e comunque entro il 31/12/2023, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono richiedere:

- 50% in seguito all'approvazione del presente provvedimento, previa richiesta scritta agli uffici regionali competenti della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport, Settore Offerta Turistica;
- restante 50% (o minore quota spettante) in seguito alla presentazione di un rendiconto contenente l'elenco dettagliato delle spese sostenute nell'anno 2023, con gli estremi dei documenti contabili di riferimento e la relativa descrizione, data e modalità di pagamento.

L'importo complessivo rendicontato dallo stabilimento termale, dovrà almeno essere pari all'importo del contributo assegnato secondo i criteri definiti dal presente provvedimento. In caso contrario, l'importo del contributo sarà adeguatamente ridotto.

1.7 Responsabile del procedimento amministrativo

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Offerta Turistica della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei – Turismo e Sport.

1.8 Termini di conclusione del procedimento amministrativo

Il procedimento amministrativo si conclude con l'approvazione dell'elenco dei beneficiari dei contributi entro 90 giorni dalla data di scadenza della presentazione della domanda da parte dei soggetti richiedenti.

1.9 Controlli

Regione Piemonte, Direzione Regionale Coordinamento Politiche e Fondi europei - Turismo e Sport, effettuerà una serie di controlli a campione con estrazione casuale nella misura del 10% del totale delle domande presentate, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti.

2 SECONDO AMBITO DI INTERVENTO

Ambito di intervento

La presente misura, di importo pari a euro 100.000,00, è a favore delle Aziende e Società termali, che gestiscono impianti termali e idropinici e sono concessionarie ai sensi della Legge regionale n. 25 del 12 luglio 1994, al fine di supportare l'attività termale attraverso l'apertura di nuovi impianti.

2.1 Beneficiari

Sono beneficiari della presente misura i soggetti che posseggono i seguenti requisiti:

- si impegnano ad aprire entro il 31/12/2023 nuovi impianti termali e idropinici sul territorio della Regione Piemonte e sono concessionari ai sensi della Legge regionale n. 25 del 12 luglio 1994. Eventuali proroghe dei termini di apertura, devono essere preventivamente comunicate agli uffici regionali competenti e non possono avere durata superiore agli 8 mesi, pena la revoca del contributo concesso.
- sono iscritti alla Camera di Commercio Industria e Artigianato, come imprese di dimensione micro, piccola, media e grande;
- sono concessionari di ai sensi della Legge regionale n. 25 del 12 luglio 1994;
- sono attive alla data di pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, del provvedimento di approvazione della presente misura;
- non sono in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali o avere in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, salvo il caso del concordato preventivo con continuità aziendale;
- non sono stati destinatari di sanzioni interdittive, concernenti l'esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi fino ad ora ottenuti, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- sono in regola con il pagamento dei canoni di concessione di cui alla Legge regionale n. 25 del 12 luglio 1994.

Ciascun soggetto può presentare una sola istanza di contributo riferita alla presente misura per ogni sede operativa sul territorio della Regione Piemonte.

2.2 Tipologia dell'aiuto

Il contributo è concesso nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*".

L'aiuto è cumulabile con altre agevolazioni regionali e statali nel rispetto della normativa degli aiuti di Stato.

2.3 Criterio di ripartizione delle risorse

L'importo massimo del contributo è di euro 30.000,00 per ogni sede operativa del soggetto che avvierà la propria attività entro il 31/12/2023 secondo i criteri previsti al paragrafo 2.1, nel rispetto del cumulo "*de minimis*" e nel limite massimo di risorse regionali disponibili per il presente Ambito di intervento pari a euro 100.000,00 .

Qualora le risorse regionali fossero insufficienti a soddisfare tutte le istanze ammesse a contributo nella misura massima prevista di euro 30.000,00, si provvederà a ridurre la percentuale di contributo in misura uguale per ogni domanda fino ad esaurimento delle risorse complessive disponibili.

2.4 Procedura per la presentazione della domanda

Le modalità per la presentazione delle istanze di contributo e per la rendicontazione dello stesso saranno disciplinate con apposita determina dirigenziale

2.5 Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le seguenti spese sostenute dal 01.01.2023 al 31/12/2023;

- costi fissi e costi del personale dedicato (dipendente) per la gestione degli impianti termali e idropinici oggetto del presente bando;
- costi sostenuti per la apertura dell'impianto;
- costi di manutenzione sostenuti per la gestione degli impianti termali e idropinici oggetto del presente bando;
- altri costi di gestione degli impianti termali e idropinici oggetto del presente bando;
- I.V.A. se costituisce un costo d'esercizio. Se l'imposta non costituisce un costo d'esercizio e viene recuperata, sarà esclusa dal conteggio per la determinazione del contributo;

2.6 Rendicontazione e liquidazione:

I soggetti beneficiari, al fine di ricevere l'erogazione del contributo e comunque entro il 31/12/2023, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono richiedere:

- 50% in seguito all'approvazione del presente provvedimento, previa richiesta scritta agli uffici regionali competenti della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei - Turismo e Sport, Settore Offerta Turistica;
- restante 50% (o minore quota spettante) in seguito alla presentazione di un rendiconto contenente l'elenco dettagliato delle spese sostenute nell'anno 2023, con gli estremi dei documenti contabili di riferimento e la relativa descrizione, data e modalità di pagamento.

L'importo complessivo rendicontato dallo stabilimento termale, dovrà almeno essere pari all'importo del contributo assegnato secondo i criteri definiti dal presente provvedimento. In caso contrario, l'importo del contributo sarà adeguatamente ridotto.

2.7 Responsabile del procedimento amministrativo

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Offerta Turistica della Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei – Turismo e Sport.

2.8 Termini di conclusione del procedimento amministrativo

Il procedimento amministrativo si conclude con l'approvazione dell'elenco dei beneficiari dei contributi entro 90 giorni dalla data di scadenza della presentazione della domanda da parte dei soggetti richiedenti.

2.9 Controlli

La Regione Piemonte, Direzione Regionale Coordinamento Politiche e Fondi europei - Turismo e Sport, effettuerà una serie di controlli a campione con estrazione casuale nella misura del 10% del totale delle domande presentate, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti richiedenti.

3 DISPOSIZIONI COMUNI

Gli importi destinati ai due Ambiti di Intervento descritti possono essere oggetto di compensazioni tra loro.